



Le notizie sotto il riflettore... in breve

Riorganizzazione del settore dei Reparti speciali e definizione dei correttivi al riordino delle carriere – definizione della questione della rappresentanza e qualità delle relazioni sindacali

Riportiamo il testo della lettera, Prot.: 1.13/fr/655/2019, inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 29 luglio.

Caro Direttore,

il SIULP ha sempre espresso le proprie posizioni in modo coerente nel tempo, fornendo il proprio qualificato contributo in ogni momento significativo per la sicurezza del Paese e la vita democratica delle sue Istituzioni. Tutto ciò, in maniera trasparente ed in totale autonomia rispetto ad ogni logica di schieramento, con un atteggiamento che non ha mai significato né estraneità né disimpegno.

E' per questo che oggi, siamo ad esprimere vivo disappunto per l'atteggiamento ambiguo e inconcludente evidenziato dall'Amministrazione nel rapporto con il Sindacato, quanto meno con il SIULP .

Le relazioni sindacali sono lo specchio della trasparenza del dibattito in un'Amministrazione pubblica efficiente e non è possibile che si chiamino le forze sociali al confronto su obiettivi strategici, dilazionando le scelte all'infinito o, peggio, evitando persino di dare esecuzione a principi e deliberati che rappresentano il sale della gestione del rapporto con le organizzazioni sindacali.

Il riferimento è alle modalità con cui si sta procedendo a importanti processi di riorganizzazione, tra cui quello del I settore dei Reparti speciali, Artificieri e Reparti Mobili in particolare, nonché alla definizione dei correttivi al riordino delle carriere.

Per quanto concerne la riorganizzazione dei Reparti Speciali, i continui rinvii sono espressioni di un atteggiamento mentale cucito su misura per chi pretende di conferire alla partecipazione sindacale un significato puramente formale e privo di sostanza. Al riguardo, poiché l'Amministrazione non ha nascosto il proprio proposito di aprire la porta alla divisione delle Squadre operative di questi Reparti, teniamo sin d'ora a rappresentare la nostra netta contrarietà a scelte di questo tipo. Di conseguenza, non solo ci opporremo con ogni mezzo, ma saremo anche vigili per individuare e denunciare ogni tipo di eventuale complicità sulla questione, sia in ambito dell'Amministrazione sia nell'ambito del panorama sindacale.

Stessa valutazione vale per l'atteggiamento dell'Amministrazione sul versante dei correttivi al riordino delle carriere. Invero, anche al più sprovveduto degli osservatori viene all'evidenza che, attesa la serietà delle questioni sul tappeto, nonostante fosse ben nota la scadenza, al 30 settembre, del termine per l'esercizio della delega, dall'inizio dell'anno ad oggi sia stato convocato un solo incontro con le organizzazioni sindacali. Oggi, quando ormai tutti sono stati impegnati su altri fronti, sotto la calura estiva, si pretende di accelerare il confronto con una serie di incontri, programmati nel mese di agosto, che rischiano di avere l'effetto di una balneare e sbrigativa chiusura della pratica.

Al riguardo, vorremmo fosse chiaro che il SIULP non parteciperà più agli incontri, a partire da quello del 31 luglio. Ciò, anche e soprattutto perché ritiene propedeutico e pregiudiziale che l'Amministrazione chiarisca finalmente la propria posizione, con determinazioni chiare ed univoche e anche consequenziali, sulla questione della rappresentanza sindacale e su tutte le problematiche sollevate dal SIULP stesso, con riferimento alle federazioni ed all'applicazione dell'articolo all'art. 35 del D.P.R. 164/2002.

È ormai di lapalissiana evidenza, su questo e su altre importanti tematiche, la consumata strategia dell'Amministrazione di diramare circolari quando si è certi che il loro contenuto non produrrà significativi effetti.

In realtà si tenta di essere complici di chi, approfittando delle erronee interpretazioni, sistema le proprie cose e poi si pretende di applicare le vere regole solo a chi si è sempre comportato correttamente e nel pieno rispetto delle stesse.

Sul problema della rappresentatività risultano, peraltro, incomprensibili i timori e i ritardi dilatori di una Amministrazione che dovrebbe assumere una inequivocabile e doverosa posizione di terzi età.

Pertanto, prima di addvenire a qualsiasi discussione o confronto sul merito delle scelte relative ai processi di riorganizzazione in atto, riteniamo imprescindibilmente pregiudiziale un chiarimento sul problema della rappresentatività sindacale.

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.

Reparti Mobili della Polizia di Stato – rispetto delle norme contrattuali

Riportiamo il testo della lettera, Prot.: 6.5/658/2019/FL, inviata al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 30 luglio.

I Reparti Mobili della Polizia di Stato, operano tutti i giorni per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica durante le manifestazioni di piazza, nel corso di eventi sportivi e in prima linea nelle grandi emergenze e nelle calamità.

I colleghi conoscono a fondo lo straordinario impegno cui sono chiamati, per il quale, tra le altre cose, hanno ricevuto una formazione altamente specializzata che negli anni ha restituito effetti positivi.

Ci si aspetterebbe, che ad un impegno così rilevante, seguisse un atteggiamento da parte dell'Amministrazione, se non mirato ad agevolare questi poliziotti, almeno non penalizzante nel riconoscere i loro i diritti, il benessere, la salvaguardia psico-fisica e all'aspetto motivazionale.

Secondo quanto consta a questa Segreteria Nazionale, invece, non solo il personale dei Reparti Mobili non vengono tutelati sotto i profili appena evidenziati, ma addirittura subiscono un trattamento ben lontano dalle fattispecie previste dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori e dall'Accordo Nazionale Quadro.

Non di rado, ad esempio, i colleghi si vedono negare il diritto alla fruizione del riposo settimanale e dei permessi, per adempiere a dichiarate e non sempre effettive esigenze di Ordine Pubblico, cui i Reparti sono chiamati ad assolvere.

Ciò avviene anche in questi giorni, nel periodo che precede l'inizio del campionato di calcio e le ricorrenti manifestazioni di piazza. Il rischio è che gli operatori di polizia ai quali viene negato il riposo settimanale o decurtato il periodo di congedo, giungano a detti appuntamenti stanchi, demotivati e meno lucidi del dovuto.

Ciò detto, a scanso di fastidiosi contenziosi giurisdizionali, riteniamo imprescindibile che codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali, rammenti ai dirigenti dei Reparti Mobili che, il diritto alle ferie e al riposo settimanale è sancito, prima di ogni altra fonte normativa e/o contrattuale, dalla Costituzione della Repubblica Italiana, la quale statuisce che: "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi".

Non di secondo momento, nell'interesse generale, si pone la difficoltà riscontrata da alcune Segreterie Provinciali nell'instaurare un dialogo serio e costruttivo con il dirigente del Reparto Mobile di riferimento sul territorio, nei momenti più critici che talvolta emergono nel corso dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in sede e fuori sede.

La situazione, non oltremodo tollerabile, richiede un intervento strutturale urgente e risolutivo, essenziale per il ripristino delle regole affinché, anche negli ambiti dei Reparti Mobili della Polizia di Stato, siano rispettate le leggi e, di conseguenza, i diritti dei lavoratori.

Per quanto precede, si chiede di operare una puntuale verifica su quanto segnalato, sensibilizzando tutti i dirigenti al rispetto e all'osservanza dell'articolo 13 dell'Accordo Nazionale Quadro, fatti ovviamente salvi gli accordi raggiunti ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del richiamato accordo, tra le Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali e i rappresentanti locali dell'Amministrazione.

Si resta in attesa di un urgente riscontro.

Non è possibile contestare il danno all'immagine della P.A. al dipendente già condannato a risarcire il danno patrimoniale

Il principio è statuito nell'ordinanza nr. 167/2019 della Corte Costituzionale, depositata il 9 luglio 2019 ed emessa in relazione al giudizio promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, nel procedimento vertente tra il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Liguria e L. B. ed altri.

Si tratta della coda amministrativo contabile delle vicende legate alla manifestazione del G8 tenutasi a Genova nel luglio 2001, e precisamente ai fatti di Bolzaneto.

Nonostante La Corte dei Conti di Genova, avesse già condannato 28 persone, tra poliziotti, agenti della penitenziaria e personale medico e sanitario, a risarcire il danno patrimoniale (circa 6 milioni di euro) a favore delle vittime delle violenze, la Procura contabile aveva chiesto la condanna dei predetti anche al risarcimento del danno all'immagine (equitativamente determinato in euro 200.000,00) subito dalle amministrazioni di appartenenza.

In particolare, la Procura contabile aveva evocato in giudizio quattro appartenenti alla Polizia di Stato, ritenuti responsabili dalla Corte d'appello di Genova, fra l'altro, «del reato continuato di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici», per aver, durante una manifestazione svoltasi a Genova nel luglio del 2001, in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo denominato "G8", operato intenzionalmente l'arresto di alcuni manifestanti al di fuori dei presupposti di legge, affermando falsamente nel relativo verbale e nelle successive relazioni di servizio di averli sorpresi mentre ponevano in essere condotte violente e pericolose per l'incolumità pubblica;

Con ordinanza dell'8 agosto 2018 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009), convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 2009, n. 141, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La norma impugnata prevede che le procure regionali della Corte dei conti possono esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);

Alla citata norma vengono formulate le seguenti censure:

- violazione dell'art. 3 Cost., in quanto sarebbe irragionevole escludere la responsabilità nelle ipotesi in cui il pubblico dipendente commetta gravi reati estranei al novero indicato dalla norma impugnata, avuto riguardo al fatto che, in epoca successiva, sono state introdotte singole disposizioni che consentono l'esercizio dell'azione in presenza di fatti di reato meno gravi o anche di fatti non costituenti reato;
- violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto la norma impugnata, nel restringere l'ambito della responsabilità in questione per non appesantire l'azione amministrativa dei pubblici poteri, avrebbe operato un erroneo bilanciamento degli interessi in gioco, sacrificando in misura sproporzionata il diritto all'immagine dell'amministrazione e introducendo una limitazione eccedente rispetto allo scopo e non necessaria, tenuto conto dell'esistenza di altre misure dirette a restringere la responsabilità dei dipendenti;

La Corte Costituzionale ha respinto l'eccezione di Costituzionalità dichiarandola infondata.

Nella motivazione del provvedimento si legge che, con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione della norma in esame, la stessa Corte, con la sentenza n. 355 del 2010 (successivamente confermata dalle ordinanze n. 219, 221 e 286 del 2011), ha affermato anzitutto che rientra «nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà della scelta, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui si ritiene di dover fare fronte».

Inoltre, soggiungono i Giudici Costituzionali, la stessa decisione ha conseguentemente ritenuto non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di consentire il risarcimento «soltanto in presenza di condotte illecite, che integrino gli estremi di specifiche fattispecie delittuose, volte a tutelare, tra l'altro, proprio il buon andamento, l'imparzialità e lo stesso prestigio dell'amministrazione».

Pertanto, la finalità della norma impugnata è dunque quella di dare coerenza alla disciplina del danno all'immagine all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a ridurre i casi di responsabilità amministrativa, «all'evidente scopo di consentire un esercizio dell'attività di amministrazione della cosa pubblica, oltre che più efficace ed efficiente, il più possibile scevro da appesantimenti, ritenuti dal legislatore eccessivamente onerosi, per chi è chiamato, appunto, a porla in essere» (sentenza n. 355 del 2010). Tale scelta non esclude la ragionevolezza dell'identificazione, all'interno di tale disegno, di ulteriori e specifiche ipotesi di responsabilità, che si giustificano in ragione della loro specialità;

In pratica, dopo la decisione della Corte Costituzionale, le procure contabili non potranno contestare il danno all'immagine a dipendenti che siano già stati condannati a risarcire il danno patrimoniale.

Sovvenzioni straordinarie in favore del personale della Polizia di Stato

Sul sito www.siulp.it è consultabile la circolare del 26 luglio 2019, del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato, relativa ai criteri di massima per la concessione di sovvenzioni straordinarie in favore del personale della Polizia di Stato in servizio, in congedo e dei familiari, che versano in situazioni di particolare disagio morale ed economico.

Cassazione: sms e email fanno piena prova in giudizio

Gli "short message service" telefonici e i messaggi di posta elettronica rientrano nelle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e dunque formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. Per il disconoscimento, sono necessari, dunque, elementi chiari, circostanziati ed espliciti che dimostrino la non

corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta, non essendo sufficiente la generica contestazione della veridicità.

Il principio è enunciato nella sentenza n. 19155/2019 con cui la prima sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un padre separato nei cui confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo relativamente alle somme sostenute dalla ex, madre del bambino, per le rette dell'asilo nido.

In particolare, i giudici d'appello, nel rigettare la sua opposizione al decreto ingiuntivo, rilevavano come dagli "sms" prodotti dalla madre del bambino e a lei inviati dall'ex, emergeva l'adesione di quest'ultimo all'iscrizione del minore all'asilo nido e all'accollo da parte del padre della metà della retta dovuta, accordo comunque rispondente all'interesse del figlio.

In Cassazione, il ricorrente eccepeva che il Tribunale avesse sbagliato a riconoscere efficacia probatoria, quale scrittura privata, ai tre messaggi telefonici riprodotti meccanicamente, attribuendoli a lui erroneamente quale presunto autore, pur essendo privi di sottoscrizione e del numero di cellulare del soggetto che li aveva inviati e del soggetto che li aveva ricevuti.

Al massimo, tali "produzioni", secondo il ricorrente, avrebbero avuto efficacia meramente indiziaria, in presenza di contestazione della parte contro cui era stata prodotta, con conseguente erronea valutazione del contenuto degli stessi messaggi.

Respingendo tale assunto, la Cassazione ha ricordato come di recente (cfr. Cass., sent. n. 5141/2019) la giurisprudenza abbia ribadito che lo "short message service" (SMS) contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 del codice civile. Di conseguenza, si ritiene che l'SMS formi piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime.

Gli Ermellini (cfr. sent. n. 11606/2018) sono giunti alla medesima conclusione anche relativamente all'efficacia probatoria dell'email, ritenendo che il messaggio di posta elettronica costituisca un documento elettronico contenente la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 del codice civile. Occhio, dunque, alle email.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Accesso generalizzato agli atti amministrativi: è sempre possibile?

In caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la legge non richiede di esplicitare una motivazione. Tuttavia, deve ritenersi che la richiesta debba comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, mentre saranno precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o emulative.

Il principio è stato recentemente ribadito dal TAR Sicilia nella sentenza n. 2020/2018, pronunciandosi sul ricorso del Centro Studi e Ricerche contro un provvedimento del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale che aveva autorizzato un accesso agli atti generalizzato.

Nel caso di specie, il T.A.R. ha evidenziato che essendo stato richiesto un accesso generalizzato agli atti, appare irrilevante, ai fini della legittimità dell'atto impugnato, la mancata connessione con un procedimento in corso, la mancata esplicazione dell'interesse sotteso alla richiesta e comunque la mancanza di un'ideale motivazione.

L'accesso generalizzato, rammentano i giudici, è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Ed è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo la richiesta a oggetto, i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'amministrazione regionale nei confronti della ricorrente.

La sentenza, inoltre, ricorda come il diritto a conoscere dei cittadini debba essere assicurato dall'Amministrazione e non possa essere lasciato alla decisione del controinteressato.

Questi, nell'ambito della partecipazione procedimentale allo stesso riservata, potrà far emergere esigenze di tutela che ben possono orientare e rendere edotta l'autorità decidente sulle ragioni della invocata riservatezza nell'assumere la determinazione, che spetta comunque sempre e solo alla P.A.

Tuttavia, rileva il Tribunale Amministrativo, sebbene la legge non richieda l'esplicitazione della motivazione nel caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi, la stessa deve rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell'introduzione dell'istituto (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 02-07-2018, n. 7326).

Ne consegue che devono intendersi precluse istanze di accesso meramente strumentali, egoistiche o, peggio, emulative, in quanto si risolvono nell'abuso di uno strumento concepito per favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico e non invece per ostacolare l'attività amministrativa o, addirittura, per arricchire il solo patrimonio di conoscenze del richiedente.

Nel caso di specie T.A.R. ha richiamato anche le Linee Guida dell'A.n.a.c. n. 1309/2016, contenenti indicazioni operative per i soggetti destinatari di richieste di accesso generalizzato, nonché, le previsioni del Gdpr, il nuovo Codice Europeo per la Privacy.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Le eccezioni, previste dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, al ricorrere delle quali le amministrazioni devono o possono rifiutare l'accesso, sono state classificate in assolute e relative.

Il "General Data Protection Regulation", entrato in vigore il 24 maggio 2016 e diventato direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, non disciplina in alcun modo il trattamento dei dati che riguardano la persona giuridica (salvo poche eccezioni), atteso che dalla definizione di "dato personale" e di "interessato" rimane escluso qualsiasi riferimento a persone giuridiche, enti o associazioni.

Da ciò consegue che la limitazione di cui all'art. 5, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 33 del 2013, laddove prevede che l'accesso generalizzato deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto "alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia", non potrà essere legittimamente invocata laddove si tratti della richiesta di informazioni riguardanti non una persona fisica, ma una persona giuridica.



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.sulp.it



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 31/2019 del 3 Agosto 2019

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati